

Esclusione dall'elenco delle barche autorizzate alla pesca del tonno rosso

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *ter* 8 luglio 2016, n. 7857 - Conti, pres.; Caminiti, est. - Società Tramati Edoardo & Fratelli S.n.c. (avv. Palieri) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Avv. gen. Stato) ed a.

Agricoltura e foreste - Pesca - Quota Tonno - Elenco delle barche autorizzate alla pesca del tonno rosso - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con ricorso introduttivo la società Tramati Edoardo & F.lli s.n.c., armatrice dell'imbarcazione "Stellante" (TP715, n.UE15871) – autorizzata alla pesca del tonno rosso con il sistema dei palangari – riferisce di essere titolare sin dal 2000 di una c.d. quota tonno, ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2000, che le consente di partecipare nei limiti della quota alla campagna di pesca del tonno rosso (maggio-luglio di ogni anno).

Esponde che, a causa di gravi ragioni di salute e di contingenti difficoltà finanziarie, non ha partecipato alla campagna di pesca del tonno rosso del 2006, riprendendo poi l'attività con la campagna 2007.

Lamenta che con decreto ministeriale 20 settembre 2007, a campagna di pesca già conclusa da mesi, alla ricorrente non è stata assegnata la propria "quota tonno". Ha quindi presentato istanze di riammissione che sono state respinte, all'esito delle integrazioni documentali, con nota n. 0010539 del 26 maggio 2010.

Secondo il Ministero con il decreto ministeriale del 20 settembre 2007 la quota tonno della ricorrente sarebbe stata distribuita agli altri operatori del settore, a seguito dell'esclusione della stessa, per mancata presentazione delle c.d. "dichiarazioni di cattura", con riferimento alla campagna di pesca 2006.

Avverso tale nota n. 0010539/2010 la società ha proposto ricorso ed ha allegato i seguenti motivi di impugnazione:

1) *Violazione dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 5 aprile 2006. Violazione dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento CE n.302/2009 del Consiglio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta e contraddittorietà*: secondo il Ministero la riassegnazione della quota tonno alla ricorrente, con la riammissione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate, sarebbe preclusa dalle sopravvenute disposizioni di cui all'art. 5, par. 2, del regolamento CE n. 302/2009 del Consiglio, secondo cui a partire dalla campagna 2009, il numero e la stazza complessivi delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso non può superare il numero e la stazza complessivi delle imbarcazioni che hanno pescato tonno rosso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008. Tale considerazione sarebbe illegittima in quanto la ricorrente avrebbe effettivamente pescato tonno rosso nel periodo in questione, partecipando regolarmente alla campagna 2007 (maggio/luglio) e il decreto 20 settembre 2007 di assegnazione a terzi della quota sarebbe entrato in vigore ad ottobre 2007, a campagna conclusa da diversi mesi. Nessun ostacolo deriverebbe dalla normativa europea, in quanto la ricorrente avrebbe regolarmente pescato il tonno rosso nel periodo indicato dal legislatore comunitario e l'esclusione della stessa (mai formalmente disposta), sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 5 aprile 2006, che collega l'esclusione dall'elenco delle barche autorizzate alla pesca del tonno rosso alla mancata presentazione delle c.d. "dichiarazioni di cattura", prevedendo espressamente la sussistenza di cause di forza maggiore, tra le quali da considerare anche quelle di salute, come documentate nella specie, quale giustificazione della mancata presentazione delle predette c.d. dichiarazioni di cattura.

Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato previa sospensione dell'efficacia dello stesso.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso opponendosi all'accoglimento dello stesso, tenuto conto dell'esclusione automatica dall'elenco di cui alla successiva annualità, quale atto vincolato, alla luce della normativa di cui all'art. 2, comma 4 del D.M. 5 aprile 2006, da imputarsi esclusivamente al comportamento della ricorrente per mancato assolvimento degli obblighi ivi previsti (in assenza di presentazione delle dichiarazioni di cattura e della documentazione attestante le asserite cause di forza maggiore impeditive dell'attività). Conseguentemente la nota impugnata rappresenterebbe un mero atto ricognitivo e dichiarativo dei presupposti della decadenza stessa, privo di margini di discrezionalità e senza che possa assumere rilievo la circostanza della pubblicazione nel mese di ottobre 2007 del decreto inerente l'annualità 2007, tenuto conto della tempestiva comunicazione degli elenchi ufficiali agli operatori, per il tramite delle Capitanerie di porto delle navi autorizzate in attesa dell'emanazione del decreto. Contesta l'Amministrazione le generiche attestazioni effettuate nel 2008 relative alle condizioni di salute del 2006 dell'interessato e dell'ammissione dello stesso di aver effettuato nell'esercizio di competenza comunque la pesca a strascico e non quella del tonno rosso, comportamento determinante la decadenza.

3. Con ordinanza n. 5244/2010 è stata accolta l'istanza cautelare ai fini del riesame.

4. Con atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il provvedimento DG PEMAC – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot n. 0015718 del 13.4.2011 avente ad oggetto la reiezione dell'istanza di riammissione a seguito del riesame della posizione dell'interessato, disposto con la predetta ordinanza, in quanto la

mancata partecipazione alla pesca del tonno rosso sarebbe imputabile ad una libera scelta dell'interessato e non da cause di forza maggiore, avendo la motobarca svolto attività di comune pesca a strascico nell'arco dell'anno 2006, come ammesso dallo stesso interessato. Allega quali motivi di impugnazione: *Violazione e malgoverno dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 5 aprile 2006. Violazione e malgoverno dell'art. 164 cod. nav. Violazione e malgoverno dell'art. 4 del d.lgs. n. 153 del 2004. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà*: il Ministero non avrebbe considerato le peculiarità non marginali ai fini della corretta valutazione della causa di forza maggiore (la circostanza di essersi imbarcato nel periodo gennaio e aprile 2006, indice di buona salute secondo l'Amministrazione, mentre il non aver svolto attività nel periodo maggio-luglio sarebbe riconducibile, secondo la ricorrente, al peggiorato stato di salute durante il periodo della pesca del tonno rosso). Aggiunge altresì che l'adempimento documentale richiesto a pena di esclusione presupporrebbe l'effettiva partecipazione alla campagna di pesca del tonno rosso (anche se privo di prede).

5. Il Ministero intimato ha eccepito profili di inammissibilità dell'atto recante i motivi aggiunti per tardività della proposizione dello stesso per decorso del termine di 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego (in data 13 aprile 2011) ed ha comunque concluso per l'infondatezza delle ulteriori censure avanzate, con la conferma dell'accertamento che nei periodi in cui il ricorrente era imbarcato nel corso del 2006 (gennaio e aprile) l'esercizio della pesca con sistema a strascico in luogo della pesca del tonno rosso con sistema palangaro sarebbe da imputarsi in via esclusiva alla scelta imprenditoriale della società ricorrente, tenuto conto tra l'altro che la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo con palangari di superficie da parte di navi di oltre 24 m. di lunghezza sarebbe vietata durante il periodo 1° giugno-31 luglio di ogni anno. Inoltre la ricorrente avrebbe potuto esercitare l'attività di pesca del tonno rosso con palangaro nonostante lo stato di salute dell'interessato, potendo liberamente imbarcare altro marittimo con eguale professionalità.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo e l'atto recante motivi aggiunti sono infondati, in disparte i profili di inammissibilità di quest'ultimo eccepiti dall'Amministrazione resistente e non rilevanti nella specie.

1.1. La controversa vicenda interposta dalla Ditta Tramati Edoardo e F.lli snc, armatrice dell'imbarcazione motopeschereccio "Stellante", verte sull'annullamento del diniego del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 maggio 2010 riguardo l'istanza per l'inserimento dell'unità in questione tra le imbarcazioni autorizzate per la campagna 2007 alla pesca del tonno rosso con il sistema palangaro nonché del successivo provvedimento del 13 aprile 2011 che, a seguito del riesame, ha confermato il rigetto dell'istanza di riassegnazione della quota di tonno rosso, non ricorrendo i presupposti della causa di forza maggiore di cui all'art. 2 del DM 3 aprile 2006: ne è derivato che a partire dalla campagna di pesca del tonno rosso del 2007, la Ditta è stata esclusa dalle imbarcazioni autorizzate alla pesca di tale specie con il sistema palangaro.

1.2. Al riguardo, alla luce di quanto rappresentato e documentato in atti e da un più approfondito esame da parte del Collegio, emerge che l'esclusione della imbarcazione della Ditta è stata determinata dalla decadenza avvenuta a seguito della mancata presentazione, nel corso della campagna di pesca del 2006, delle dichiarazioni di cattura di cui all'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale 5 aprile 2006.

In via generale, la mancata presentazione delle suddette dichiarazioni in base a quanto esplicitamente previsto dal decreto ministeriale annuale determina il non inserimento delle imbarcazioni nell'elenco di quelle autorizzate a tale tipo di pesca, tranne le ipotesi in cui sussistono cause di forza maggiore.

Nella specie non risulta documentato quanto asserito dalla Ditta ricorrente riguardo l'inoltro per l'anno 2006 della documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore (problemi di salute dell'armatore, come asseriti), ostante alla presentazione di tale dichiarazione di cattura. Dalla documentazione depositata dalla ricorrente medesima risulta che le istanze dichiarative delle cause di forza maggiore legate ai problemi di salute dell'armatore, ai fini di giustificare la causa esimente dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di cattura, sono state presentate soltanto nel 2008, con allegate certificazioni sanitarie rilasciate nello stesso anno 2008, anche se attestanti in modo generico la sussistenza della patologia nel corso del 2006, ma senza specificazioni precise riguardo il periodo di malattia nel corso di detto anno.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 2, comma 4 del decreto ha quindi determinato l'automatica esclusione dall'elenco di cui alla successiva annualità, tenuto conto anche della non tempestiva e probante documentazione relativa alla causa esimente, non coerente con quanto asserito.

Del resto l'Amministrazione anche in sede di riesame, con la nota impugnata con l'atto recante motivi aggiunti, ha confermato il rigetto dell'istanza alla luce dell'istruttoria espletata ritenendo con articolate argomentazioni a supporto della motivazione che gli elementi desumibili dai certificati sanitari presentati dalla Ditta "non configurano una causa di forza maggiore da intendersi quale particolare impedimento all'esercizio della pesca del tonno rosso per l'intera annualità 2006, non prevedibile, non evitabile e non imputabile" alla Ditta e tale da rendere vano ogni sforzo per il suo superamento.

L'Amministrazione ha riscontrato che nel corso dell'annualità 2006, l'unità di pesca Stellante era in possesso degli elementi: regolarmente armata, equipaggiata e fornita di titolo abilitativo a svolgere l'attività di pesca nonché della quota per la pesca del tonno rosso, difatti, come ammesso dalla stessa Ditta, ha svolto regolarmente l'attività di pesca con il sistema circuizione; tale scelta gestionale dimostra lo svolgimento comunque dell'attività e che lo stato di salute dell'armatore non ha costituito una causa di forza maggiore tale da impedire altra scelta e rendere vano ogni sforzo per il suo superamento.

A ciò va aggiunto che come riscontrato dall'Amministrazione, nel provvedimento di riesame, la Ditta avrebbe potuto nel periodo di riferimento esercitare l'attività di pesca del tonno rosso con palangaro nonostante lo stato di salute dell'armatore potendo imbarcare altro marittimo con uguale professionalità, circostanze non smentite da parte ricorrente. Infine non è condivisibile l'ulteriore profilo di censura sul difetto istruttorio in quanto l'adempimento documentale richiesto a pena di esclusione presupporrebbe l'effettiva partecipazione alla campagna di pesca del tonno rosso (anche se privo di prede), risultando irrilevante tale argomentazione alla luce dell'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale 5 aprile 2006, che prevede una esclusione automatica dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso in caso di "mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza maggiore". A fronte dell'accertato comportamento della ricorrente, come sopra riportato e documentato, nessun vizio dedotto appare imputabile all'Amministrazione attesa la natura vincolata dell'attività della medesima alla luce del predetto dettato normativo inequivocabile sull'effetto decadenziale automatico, a fronte di mancata presentazione della documentazione prescritta e di insussistenza dei presupposti della causa di forza maggiore ostativa alla presentazione della dichiarazione stessa.

2. In conclusione, il ricorso introduttivo e l'atto recante motivi aggiunti, in quanto infondati, vanno respinti.

La particolarità della vicenda contenziosa e della materia giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

(Omissis)